

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 1160 del 30 giugno 2009** – **L.R. 30 aprile 2002 n.7 art.47 comma 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio determinatosi a seguito di sentenza esecutiva n. 966/08 del tribunale di S.Angelo dei Lombardi in funzione di giudice del lavoro.**

PREMESSO CHE:

- la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l'art. 47, comma 3, la L.R. 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2009 con L.R. n.2 del 19/01/2009;
- la G.R. con delibera n.261 del 23/02/2009 ha approvato il Bilancio gestionale 2009, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;
- in data 04/06/2009 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota del Settore Foreste di S.Angelo dei Lombardi n.489610 del 04/06/2009 che trasferiva il decreto n. 41 del 03/06/2009 ad oggetto: "*DGR n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n.7/2002. Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio - operaio idraulico forestale CARINO Giovanni.*", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- da tale decreto si evince che :
 - con Sentenza n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione del Giudice del Lavoro, l'operaio idraulico forestale sig. **CARINO Giovanni**, per il tramite degli avvocati Filippo Falvella e Nancy Malanga, conveniva in giudizio la Regione Campania al fine di essere risarcito dei danni per ritardato pagamento delle retribuzioni relative al periodo 2000-2005, ritardo dovuto alla complessa procedura disciplinata dalla legge e dai contratti in vigore (articolata in perizie, successiva corresponsione di somme stanziare sul bilancio regionale, etc),
 - con Atto di Precetto del 25/05/2009 i suddetti avvocati Filippo Falvella e Nancy Malanga, hanno intimato alla Regione Campania il pagamento della somma complessiva pari ad **€ 1.637,56**, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi ulteriori fino al soddisfo;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la spesa di **€ 1.637,56**, oltre interessi a maturare fino al soddisfo, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma. 3 e 4 della L.R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- il debito fuori bilancio in questione attualmente di **€ 1.637,56**, derivante dall'Atto di precetto a seguito della Sentenza esecutiva n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione del Giudice del Lavoro, è certo, liquidabile ed esigibile;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.29 comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della

medesima unità revisionale di base;

RITENUTO

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di **€ 1.637,56** (milleseicentotrentasette/56), oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. n.1731 del 30/10/2006 pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell'art.47 della L.R. 7/2002 di competenza dell'A.G.C.11”, istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07, della somma di **€ 1.637,56** (milleseicentotrentasette/56), e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità,
- di demandare al Dirigente del Settore 04 - Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di prenotazione di impegno, da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- l'art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7 modificato dall'art. 22 della L.R.n.1 del 30 gennaio 2008;
- la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n.877417 del 25/10/2006;
- la D.G.R. 1731/2006;
- la L.R. 2/2009;
- la D.G.R. n.261 del 23/02/2009;
- il Decreto Dirigenziale dello STAP Foreste di S.Angelo dei Lombardi n. 41 del 03/06/2009 avente ad oggetto: “DGR n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n.7/2002. Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio - operaio idraulico forestale CARINO Giovanni.”;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L.R. 30/04/02 n.7, così come modificato dall'art. 22 della L.R.n.1 del 30/01/08, appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio la somma di **€ 1.637,56** (milleseicentotrentasette/56), avanzati dal Sig **CARINO Giovanni**, nato a Morra de Sanctis (AV) il 13/01/1953 e residente a Conza della Campania (AV), in via De Sanctis snc, a seguito di Atto di Precetto derivante dalla Sentenza n.966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nelle funzioni di Giudice del Lavoro;
- di prendere atto che la somma di **€ 1.637,56** (milleseicentotrentasette/56), rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a ulteriore variazione delle voci di interesse e rivalutazione monetaria che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dal Settore Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi che, unitamente al decreto n. 41/2009 del medesimo Settore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base;

- capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € **1.637,56** (milleseicentotrentasette/56);
- capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57) incrementato dallo stanziamento di competenza e cassa per € **1.637,56** (milleseicentotrentasette/56);
- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di prenotazione di impegno da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G.R. n. 1078 del 22/06/07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza
 - o al Consiglio Regionale;
 - o al Tesoriere Regionale
 - o all'A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario;
 - o all'A.G.C.08 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale
 - o al Settore BCA (AGC 11 Sett 04);
 - o al Settore Entrate e Spesa (AGC 08 Sett 02)
 - o all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - o al Settore T.A.P Foreste di S.Angelo dei Lombardi (AGC 11 Sett 22)
 - o al BURC per la relativa pubblicazione .

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°02 del 25/05/2009

**AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste
Sant' Angelo di Lombardi (AV)**

FASC. n° _____

Il sottoscritto rag. Francesco Di Napoli nella qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali, Contabilità Economato e Rendicontazione del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Sant' Angelo di Lombardi (AV)
per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

operaio idraulico forestale sig. CARINO Giovanni nato a Morra de Sanctis (AV) il 13/01/1953 e residente in Conza della Campania (AV) via De Sanctis snc .

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni ritardato pagamento delle retribuzioni.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

- con sentenza n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione del Giudice del Lavoro si rileva che l'operaio idraulico forestale sig. **CARINO Giovanni** per il tramite degli avvocati Filippo Favella e Nancy Malanga, conveniva in giudizio la Regione Campania al fine di essere risarcito dei danni per ritardato pagamento delle retribuzioni relative al periodo 2000-2005 dovuto alla complessa procedura disciplinata dalla legge e dai contratti in vigore (articolata in perizie, successiva corresponsione di somme stanziare sul bilancio regionale etc),



Giunta Regionale della Campania

- con Atto di Precetto del 25/05/2009 i suddetti avvocati hanno intimato alla Regione Campania il pagare della somma complessiva pari ad **€ 1.637,56 oltre interessi ulteriori fino al soddisfo,**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

- Sentenza n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in funzione del Giudice del Lavoro
- Atto di precetto notificato al Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Sant'Angelo dei Lombardi in data 25/05/2009.

IMPORTO LORDO **€ 1.637,56**

TOTALE DEBITO **€ 1.637,56**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 1.637,56** .

Allega la seguente documentazione :

1. Copia sentenza n. 966/08;
2. Copia Atto di Precetto;

Sant' Angelo dei Lombardi, 03/02/2009

Il Responsabile P.O.
(rag. Francesco Di Napoli)

sent: 866
R.G.: 820
C.R.: 9642

TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

N. 820/L/06 del ruolo generale affari contenziosi
Oggetto: risarcimento danni

Anno 2006
Giudice del lavoro: dr.ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, NELLA PERSONA
DELLA DOTT. SSA GIUSEPPA D'INVERNO, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 820/L/2006 R.G.A.C., avente ad oggetto:
risarcimento danni, e vertente

TRA

CARINO GIOVANNI, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso
introduttivo, dagli avv. ti Filippo Falvella e Nancy Maria Malanga, con i quali è
domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Caposele (Av), alla via
Contrada Piani Grandi

- ricorrente -

E

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (Av), alla via Petrile, presso lo STAF
Foreste della Regione Campania, rappresentata e difesa - in virtù di procura
generale *ad lites* n. 35093 del 24.09.2002 per notar Stefano Cimmino e di
provvedimento autorizzativo - dall'avv. Rocco De Girolamo dell'Avvocatura
Regionale

- resistente -

CONCLUSIONI

Ch

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

2

come da verbali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 agosto 2006, Carino Giovanni, premesso:

- di lavorare alle dipendenze della Regione Campania quale operaio idraulico forestale con qualifica di vivaista dal 1990 e con contratto a tempo indeterminato, di natura privatistica anche prima del d.lgs n. 80/1998, dal mese di aprile 2002;
- di non essere mai stato dotato di materiali antinfortunistici, che, ogni anno, in applicazione di quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia di tutela sul luogo di lavoro, recepite dalla legge n. 626/1994 e succ. mod. ed integrazioni, nonché di quanto previsto dal C.C.N.L. del settore idraulico forestale del 1° agosto 2002 e dal C.I.C.R., Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 5 aprile 2006, che ha pienamente recepito le direttive comunitarie e la disciplina legislativa interna in materia, dovrebbero essere forniti a ciascun lavoratore per un valore commerciale complessivo di € 186,49;
- di non aver mai ricevuto, specie a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e dopo aver seguito, in data 22 maggio 2006, un corso regionale di formazione sulla sicurezza e sulla salute sul posto di lavoro, in particolare, i seguenti materiali antinfortunistici: elmetto con visiera protettiva, pantaloni invernale ed estivo, giacca estiva, scarpe antinfortunistica con puntale estive ed invernali, stivali con puntale, guanti rinforzati, guanti in tela verde, cuffia anti-rumore, maschera antipolvere, occhiali di protezione, tuta tyvek, parca impermeabile triplo uso, tuta di cotone;
- di aver provveduto, unitamente ad altri lavoratori, ad acquistare autonomamente ed a proprie spese, i sopradetti materiali, anche pagando un prezzo superiore ai prezzi preventivati, tanto che l'Ispettorato del lavoro, più volte presente in azienda non aveva mosso, sul punto, rilievi critici;

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

3

- di avere, pertanto, maturato un diritto al risarcimento del danno, corrispondente al costo delle predette forniture per cinque anni, pari ad € 1.022,45 (€ 204,49 x 5).
- di avere, inoltre subito un danno, unitamente agli altri lavoratori, derivante dal sistematico ritardo, giunto anche a 180 giorni, con cui la resistente provvedeva a pagare le retribuzioni mensili di circa € 1.000, tanto che per tale motivo il ricorrente era stato costretto ad anticipazioni di scoperto bancario ed a prestiti fiduciari di amici, e di avere, pertanto, maturato il diritto ad ottenere per tale causale, la somma di € 432,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché € 3.000,00 in via equitativa per il disagio derivante da tale situazione;
- di avere, inoltre, subito un danno pari ad € 2.616,00 derivante dalla mancata fruizione dei permessi di cui all'art. 9 del C.C.N.L. nonché quello di € 828,40 per essere stato costretto ad usufruire forzatamente delle ferie maturate alla data del 1° agosto 2002, e comunque, a quella del 31.12.2004;

ha adito l'Autorità Giudiziaria per sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura pari ad € 1.022,45 per la mancata fornitura dei dispositivi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ad € 432,00 per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, e comunque, in via equitativa ad € 3.000,00, per € 2.616,00 per la mancata fruizione dei permessi ex art. 9 del C.C.N.L., e ad € 828,00 per la forzata fruizione delle ferie maturate, con vittoria di spese e competenza del giudizio da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

A seguito di regolare notifica del ricorso introduttivo, la convenuta si è costituita con memoria del 4 gennaio 2007, nella quale - premesso che il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° giugno 2003, dopo varie proroghe annuali del contratto privatistico a tempo determinato, subordinate alla predisposizione ed approvazione di un progetto di lavoro da realizzare in ogni singolo vivaio o foresta demaniale, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. n. 1269 del 24 maggio 2001 - ha eccepito la nullità del

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno

9

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

4

ricorso per assenza dei conteggi analitici e contabili allegati al ricorso, e contestando, nel merito, le singole doglianze del ricorrente: 1) sia quella relativa alla mancata predisposizione e fornitura da parte della resistente dei dispositivi di sicurezza di cui ciascun lavoratore deve essere dotato, non avendo, peraltro, né il C.C.N.L. all'art. 22, né il C.I.R.L. all'art. 12, specificato i dispositivi di sicurezza ed il tipo di vestiario di cui ciascun lavoratore deve essere dotato e che il ricorrente pretende di aver acquistato autonomamente 2) sia quella relativa al ritardo nel pagamento delle retribuzioni, giacché tale ritardo dipendeva unicamente dai tempi tecnici con cui la convenuta, alla fine di ogni periodo lavorativo, sviluppava i listini paga, con conseguente trasmissione alla Ragioneria Centrale della Regione per la richiesta di accredito, e che, in adempimento di quanto previsto dall'art. 21 del C.I.R.L. del 5 aprile 2006, approvato con D.P.R.G. del 1° giugno 2006, n.686, il settore interessato stava elaborando tutte le iniziative al fine di liquidare le retribuzioni ai lavoratori entro la prima decade del mese successivo 3) sia, infine, quelle relative alla mancata fruizione dei permessi ex art. 9 del C.C.N.L. ed alla forzata fruizione delle ferie maturate sino al 31.12.2004, giacché, con riguardo alla prima doglianza, non si comprendeva il riferimento al citato art. 9 che si riferiva al monte ore di 16 ore annue di permessi, mentre con riguardo alle ferie non si comprendeva il riferimento del ricorrente all'accordo del 1° agosto 2002 che faceva riferimento solo alle ferie non godute nell'anno 2002, e successivamente al 31.12.2001, mentre, in applicazione del principio generale espresso dall'art. 12 del C.C.N.L. 2002-2005, le ferie dovranno essere completate non oltre i sei mesi successivi, il ricorrente, ed il ricorrente, pur avendo goduto d'ufficio delle ferie, richiedeva senza titolo il risarcimento dei danni.

Ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato, con condanna del ricorrente alle spese.

Alla prima udienza del 17 gennaio 2007 il Giudice si è riservato sulle richieste istruttorie delle parti, e con ordinanza del 16/17 aprile 2007, ha

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

5

provveduto sulle medesime, rinviando al 26 settembre 2007, poi al 30 gennaio ed al 26 marzo 2008.

Istruita la causa, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine, non ha alcun fondamento l'eccezione di nullità del ricorso prospettata dalla resistente, giacchè la mancata allegazione dei conteggi, di cui questa si duole, nel caso in esame, non ha impedito il proprio diritto di difesa.

Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.

Invero, la prima richiesta del ricorrente è del tutto infondata.

Egli chiede il risarcimento dei danni subiti, pari ad € 1.022,45, per essersi procurato autonomamente, a proprie spese, per il periodo di cinque anni, il vestiario ed i dispositivi di sicurezza sul luogo di lavoro, a seguito di inadempimento della resistente.

Presupposto della richiesta risarcitoria in esame è l'inadempimento contrattuale della resistente.

In materia di responsabilità contrattuale il creditore deve dare prova dell'esistenza del titolo da cui derivano le obbligazioni del debitore.

In materia di rapporto di lavoro, in particolare, il lavoratore che vanti un credito nei confronti del datore di lavoro deve dare prova dell'esistenza del contratto di lavoro, mentre quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve provare di aver correttamente e puntualmente adempiuto alle proprie obbligazioni, o dare prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

Nel caso, in esame, il ricorrente sostiene che la resistente non abbia correttamente adempiuto all'obbligazione di dotare il lavoratore del D.P.I., ovvero dei dispositivi di protezione necessari contro gli infortuni sul lavoro.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

6

La fonte dell'obbligazione in esame si rinviene, per pacifica ammissione delle parti, negli accordi collettivi di lavoro, ovvero nell'art. 22 del C.C.N.L. del 1° agosto 2002, applicabile alla categoria, e negli artt. 11 e 12 del C.I.R.L..

In tali articoli, integranti le disposizioni del contratto individuale di lavoro, tuttavia, non sono specificati i singoli indumenti di cui ciascun lavoratore deve essere dotato, ma si fa un generico riferimento, nel citato art. 12, alla dotazione di indumenti idonei per l'esecuzione dei lavori ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutti i testi escussi hanno confermato di avere ricevuto in dotazione - sia pure all'inizio del periodo lavorato e, poi, nell'anno 2006/2007 - alcuni indumenti necessari per la protezione sul luogo di lavoro.

Va rilevato che le citate fonti collettive, oltre a non specificare il tipo di vestiario adatto alle esigenze di tutela dei lavoratori dei vivai, neppure fanno riferimento specifico alla dotazione, con cadenza annuale, dei predetti indumenti, né il ricorrente ha dato prova di avere autonomamente acquistato, per ciascun anno di lavoro, gli indumenti non ricevuti in dotazione o quelli, a suo dire, ulteriormente utili ai fini di tutela.

Anzi, i testi escussi hanno tutti affermato di avere ricevuto in dotazione, all'inizio del periodo lavorativo alle dipendenze della Regione, scarpe estive, invernali, giacche pantaloni, casco di protezione e guanti, e dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente, risulta che anche il ricorrente abbia ricevuto la medesima dotazione D.P.I. (cfr. dichiarazione firmata dal ricorrente per avvenuta consegna del materiale indicato in data 7 novembre 2002 ed in data 22 maggio 2006).

Né il Carino ha dato prova di avere acquistato a proprie spese i predetti materiali o quelli indicati nel preventivo del 13 marzo 2006, prodotto in giudizio dal ricorrente e relativo all'offerta formulata dalla ditta F.I.M. S.a.s. per l'Ispettorato Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

7

Su tale specifico punto, pertanto, la resistente ha dato prova di avere compiutamente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, mentre il ricorrente nulla ha provato in ordine al prospettato acquisto, a proprie spese, di materiale ulteriormente necessario per la tutela contro gli infortuni sul lavoro, acquisto che, comunque, se avvenuto, non forma oggetto di obbligazione contrattuale del datore di lavoro.

Il ricorso va, invece accolto con riguardo al prospettato danno subito dal ricorrente per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni per il periodo lavorato.

Ed invero, il fatto causativo del danno, ovvero il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre ad essere incontestato dalla resistente, è stato confermato dai testi escussi e dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente (cfr. nota, prot. n. 2005. 0885089 della Regione Campania del 27.10.2005 relativa i ritardi maturati per gli anni dall'aprile del 2000 al 2005).

Né possono avere efficacia esimente del ritardo in esame le prospettate difficoltà del cd. STAF (Settore Tecnico Amministrativo Foreste) presso la Regione Campania di provvedere al pagamento immediato per i rapporti di dipendenza dalla Regione e per la necessità di provvedere al pagamento delle retribuzioni previo nulla osta della Ragioneria Regionale di riferimento.

Per costante giurisprudenza, anche i crediti di lavoro dei dipendenti privati decorrono dalla data di maturazione del diritto (cfr. anche art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), di talchè da tale data decorrono interessi e rivalutazione.

Tale momento genetico, peraltro, si configura diversamente, nel rapporto di lavoro pubblicistico, a seconda della differente fonte del credito, se cioè il diritto trovi fonte direttamente nella legge o comunque in un atto normativo (ad es. in un accordo collettivo), oppure trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (*ex multis*: Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5729; Cons. Stato, IV, 3 maggio 2000, n. 2615; Cons. Stato, IV, 29 maggio 1998, n. 893; Cons. Stato, IV, 27 settembre 1993, n. 799).

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

8

Nel rapporto di lavoro privatistico – qual è, per pacifica ammissione di entrambe le parti in causa, il rapporto di lavoro del ricorrente - viceversa, il *dies a quo* è, di regola, ai sensi dell'art. 2099 c.c., posticipato, per prassi costante, all'inizio del mese successivo a quello del periodo lavorato.

Nel caso in esame, infatti, il C.C.N.L. in vigore, stipulato nell'aprile 2006, e prodotto in giudizio dal ricorrente, stabilisce all'art. 21 che le retribuzioni agli impiegati ed operai sono corrisposte entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.

Sul punto, pertanto, neppure occorre un'indagine sulla colpa dell'amministrazione nel prodursi di un vero e proprio ritardo, inteso come tempo di esecuzione delle procedure di pagamento eccedente i normali limiti tecnici necessari a provvedere (Cons. Stato, IV, 14 giugno 2001, n. 3134), dipendenti, per esempio, dalla necessità di ottenere, per ciascun mese, gli accrediti delle retribuzioni dei lavoratori da parte delle ragionerie competenti, entro i limiti di bilancio previsti dai vari piani di stabilizzazione del rapporto di lavoro degli operai idraulico-forestali, prodotti in giudizio dalla resistente.

In ordine, poi, alla quantificazione del danno da ritardo, pare equo attenersi a quanto calcolato dal ricorrente, tenuto conto di una media di circa 90 giorni di ritardo, per ciascun mese, secondo la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, e pertanto, liquidare in € 420,00 il danno in esame, non essendo provato il maggiore danno di € 3.000,00 prospettato dal ricorrente e dipendente dai disagi alla propria vita di relazione provocati dalla puntuale riscossione del credito retributivo.

Allo stesso modo, va dichiarata l'infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione dei permessi ex art. 9 del C.C.N.L., quantificato in € 2.616,00, dal momento che alcuna prova, da fornirsi da parte del ricorrente, è stata data in ordine alla mancata

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

9

fruizione dei permessi in esame, previsti dall'ultima parte dell'art. 9 del C.C.N.L. applicabile alla categoria.

Va, peraltro, evidenziato che nella parte del ricorso in cui il ricorrente deduce un tale danno, si argomenta sul diverso fatto della forzata fruizione delle ferie maturate alla data del 1° agosto 2002, sulla base di un verbale di accordo di pari data, stipulato unitamente al rinnovo del C.C.N.L. della categoria.

In tale documento, inserito nella documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, si conveniva che le ferie maturate nel corso dell'anno 2002 possono essere legittimamente fruito entro il 30 giugno 2005, e comunque, le ferie successive al 31.12.2001 possono essere legittimamente fruito entro il 30 mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle stesse.

Orbene, avendo il ricorrente ammesso di avere fruito delle ferie relative a tale periodo, non vi è alcun danno, peraltro neppure prospettato, da dover risarcire.

Viceversa, le ferie maturate nel corso dell'anno 2004 - pure fruito d'ufficio dal ricorrente, secondo la documentazione in atti, con riserva di agire per danni (cfr., telegramma del 22 giugno 2005 indirizzato al dirigente settore STAF della Regione Campania) - ricadevano sotto la diversa disciplina contrattuale collettiva di cui all'art. 12, comma 6, ult. parte del C.C.N.L. del 2002/2005, citato dalla resistente e non contestato dal ricorrente, secondo cui *"ove per ragioni eccezionali il godimento delle ferie non avvenga durante l'anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre i 6 mesi successivi"*.

In conclusione, non essendovi alcuna violazione di norma contrattuale anche collettiva - giacché l'ipotesi di accordo del 1° agosto 2002, oltre a prevedere una mera facoltà del lavoratore, si riferiva chiaramente a residui di ferie successive al 31.12.2001 e sino a tutto l'anno 2002, non anche agli anni successivi, per i quali era stata dettata una disciplina specifica sul termine ultimo per il godimento delle ferie - alcun danno il ricorrente ha subito da quantificarsi in termini pecuniari, avendo egli ammesso di aver goduto, pure d'ufficio, delle ferie dell'anno 2004.

Proc. n. 820/L/2006 R.G.A.C. Carino Giovanni c. Regione Campania

dr. ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

10

- Il ricorso in esame, pertanto, va solo parzialmente accolto con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, da quantificarsi in via equitativa in € 420,00, oltre interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 420,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- 2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente, tenuto conto della soccombenza reciproca, un terzo delle spese e competenze di lite, che si liquidano d'ufficio, in assenza della nota spese, in complessivi € 1.000,00, di cui € 600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, compensandosi il residuo tra le parti.

Sant'Angelo dei Lombardi, 11 15 ottobre 2008.

Il Giudice del lavoro

dr. ssa Giuseppa D'Inverno

Depositaro in cancelleria
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Licia Emma Di Leo)

Copia uno
notifica

STUDIO LEGALE
Avv. Nancy M. Malanga
Patrocinio in Cassazione e Magistrature superiori
c.da Pianigrandi, n°3 -83040 CAPOSELE (AV)-
telefax 082758215 - cell. 3395768955
E-mail: nancy.malanga@cheapnet.it

ATTO DI SIGNIFICAZIONE

Gli Avv.ti Nancy M. Malanga e Filippo Falvella, nella qualità di difensori di CARINO GIOVANNI nel procedimento di lavoro Carino Giovanni / Regione Campania -Staf Foreste, iscritto al n° di R.G. 820/2006 presso il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi in funzione di Giudice di lavoro -Dott.ssa D'Inverno,

- vista la sentenza n°966/08 emessa dalla citata Autorità giudiziaria, depositata il 21/10/08, nel citato procedimento di lavoro;
- considerato che detta sentenza, nell'accogliere parzialmente la domanda, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente Carino della somma di € 420,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 1000 nella misura di 1/3 oltre spese generali, Iva e cpa;
- che la decisione è esecutiva come per legge e viene notificata unitamente al presente atto,

INVITA

La REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente P.T., elettivamente domiciliata presso lo STAF Foreste della Regione Campania in S.Angelo dei Lombardi via Petrule, a pagare in favore di Carino Giovanni, elettivamente domiciliato in Caposele (AV) alla c.da Pianigrandi, n°3 presso lo studio legale dell'Avv. Nancy M. Malanga, le seguenti somme a cagione del titolo esecutivo suddetto:

somma capitale	€ 420,00
----------------	----------

Con espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dalla legge, si
procederà all'esecuzione forzata con ulteriore aggravio di spese per l'Ente
convenuto.

Caposele, 14 gennaio 2009

Avv. Nancy M. Malanga

Avv. Filippo Falvella

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di Carino Giovanni e richiesto dai suoi difensori Avv. Nancy M. Malanga e Filippo Falvella, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ho notificato, per ogni legale scienza ed ad ogni effetto di legge, l'antescritta sentenza n°966/08 emessa dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, esecutiva come per legge, unitamente all'atto di significazione, alla

REGIONE CAMPANIA

in persona del Presidente - L.R. p.t.

domiciliato presso STAF Servizio Tecnico amministrativo forestale

Via Petrule (Palazzo della Regione)

S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

e ciò ho fatto mediante *per mezzo di procuratori del Sg.*

D. Cosoli - Giuseppe
Giuseppe

0092 20.1.2009

UFF. GIUDIZIARIO
Giuseppe Falvella



Giunta Regionale della Campania

**ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

COORDINATORE

Dr. Allocca Giuseppe

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Russo Dario (ad interim)

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO

Rag. Francesco di Napoli

Oggetto:

DGR n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n.7/2002. Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio - operaio idraulico forestale CARINO Giovanni



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con la deliberazione n.1731 del 30/10/2006 ha approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso le Tesorerie Regionali fissando l'iter da seguire nell'istruttoria degli atti di riconoscimento dei debiti;
- il Coordinatore dell'Area Generale Attività Sviluppo Settore Primario con la propria nota 087741/2006 ha fissato la procedura che i Settori dell'Amministrazione Decentrata afferenti l'Area, devono seguire per far fronte alle spese in parola;

VISTA la nota prot. 0171049 del 27/02/2009 dell'A.G.C. Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con la quale è stata trasmessa al Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi la sentenza n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ricorrente operaio idraulico forestale Giovanni Carino,

VISTA la sentenza n. 966/08 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con cui il Giudice del Lavoro accoglie parzialmente il ricorso del suddetto operaio, e per l'effetto, ...condannata la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di euro 1.420,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria,

VISTA la nota prot. 0184807 del 03/03/2009 del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi con la quale è stato chiesto all'Avvocatura Regionale di esprimere parere in merito alla suddetta sentenza ;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro a detta nota;

VISTO l'atto di Precetto, notificato al Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi in data 25 maggio 2009, con il quale, ad istanza dell'operaio idraulico forestale Carino Giovanni, difeso degli avvocati Favella e Malanga, è stato intimato alla Regione Campania il pagamento della somma di euro **1.637,56**, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo, quale risarcimento per il ritardato pagamento delle retribuzioni relativo al periodo 2000-2005 dovuto alla complessa procedura disciplinata dalla legge e dai contratti in vigore (articolata in perizie, successiva corresponsione di somme stanziare sul bilancio regionale etc),

LETTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta dalla P.O. Affari Generali – Contabilità – Economato e Rendicontazione, contenente la richiesta di legittimità del maturato debito fuori bilancio per l'importo predetto;

VISTO l'art. 47 della L.R. nr. 7 del 30 aprile 2002, che demanda al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive;

RITENUTO che la spesa di **euro 1.637,56** non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47,



Giunta Regionale della Campania

comma 3 e 4 della L.R. n.7/2002, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva, deve essere riconosciuta dal Consiglio Regionale;

ALLA STREGUA dell' istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste, rag. Francesco Di Napoli, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportati:

1. di proporre al Consiglio Regionale della Campania, con salvezza di eventuali responsabilità emergenti, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. nr. 7/2002, il riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito, dell'importo complessivo pari ad **euro € 1.637,56** oltre interessi ulteriori fino al soddisfo avanzato dall' operaio idraulico forestale sig. **CARINO Giovanni nato a Morra de Sanctis (AV) il 13/01/1953 e residente in Conza della Campania (AV) via De Sanctis snc**, a seguito di **Atto di Precetto derivante dalla sentenza n. 966/08 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in funzione del Giudice del Lavoro notificato al Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste in data 25/05/2009;**
2. di inviare il presente decreto ai Settori Centrali per i successivi adempimenti:
 - Bilancio e Credito Agrario (A.G.C. 11) per la predisposizione del corrispondente atto deliberativo di richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio,
 - Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale (A.G.C. 8),
 - Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione (A.G.C. 1),
 - Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste Caccia e Pesca (A.G.C. 11),



RUSO

FDN

3

Copia ad uso
NOTIFICA

STUDIO LEGALE
Avv. Filippo Falvella
Avv. Nancy M. Malanga
c.da Pianigrandi, n°3 - 83040 CAPOSELE (AV)
telefax 082758215 - 089231849

ATTO DI PRECETTO

per **CARINO GIOVANNI**, rappresentati e difesi dagli Avv. li Filippo Falvella e Nancy M. Malanga, elettivamente domiciliati in Caposele alla c.da Pianigrandi, n°3 presso lo studio di quest'ultima,

PREMESSO

- che hanno entrambi difeso Carino Giovanni in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 5.10.2006 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi -sez- lavoro, nella causa iscritta al n° 820/2006;
 - che il citato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa D'Inverno, con sentenza n°966/08 emessa dalla citata Autorità giudiziaria, depositata il 21/10/08, nel citato procedimento di lavoro, nell'accogliere parzialmente la domanda, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente Carino della somma di € 420.00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 1000 nella misura di 1/3 oltre spese generali, Iva e cpa;
 - che detta sentenza, munita della formula esecutiva in data 13.1.2009, è stata notificata unitamente all'atto di significazione il 20.1.2009;
 - che è elasso il termine previsto per legge per eseguire la sentenza in danno di una P.A.;
- tanto premesso, Carino Giovanni, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

INTIMA E FA PRECETTO

a STAPF -Servizio Tecnico Amministrativo Foreste della Regione Campania- in persona del legale rappresentante p.t. Presidente della Giunta Regionale della Campania, con sede operativa in S. Angelo dei Lombardi alla via Petrule (Palazzo Regione), di pagare, nel termine perentorio di giorni 10 dalla notifica del presente atto di precetto, le seguenti somme:

sorta capitale	€ 420,00
interessi legali	" 14,22

rivalutaz. monetaria	"	15,00
1/3 onorario € 1000	"	333,00
rimborso forfett. 12,5% su € 333	"	41,63
cap 2% su € 374,63	"	7,49
iva 20% su € 382,12	"	76,42
TOTALE (sorta cap.+inter.+rivalutaz. Monet+comp.leg).		" 907,76

oltre ai diritti per l'attività professionale successiva alla sentenza detta

posizione ed archivio	"	39,00
esame dispositivo sentenza	"	19,00
esame sentenza integrale	"	19,00
richiesta copie per formula esec.	"	19,00
ritiro copie	"	19,00
formazione fascicolo	"	19,00
richiesta formula esecutiva	"	19,00
disamina formula esecutiva	"	19,00
richiesta notifica	"	19,00
ritiro atto notificato	"	19,00
disamina relata di notifica	"	19,00
disamina per l'esecuzione	"	39,00
atto di precetto (diritti)	"	77,00
atto di precetto (onorario)	"	50,00
dattilografia e collazione	"	19,00
consultazione	"	39,00
corrispondenza	"	39,00
ritiro fascicolo	"	19,00
nota spese	"	19,00
spese generali 12,5% su euro 530	"	66,25
cap 2% su euro 596,25	"	11,92
iva 20% su euro 608,17	"	<u>121,63</u>
TOTALE	euro	729,80

per un importo complessivo (sorta capitale + interessi + rivalutaz. Monetaria + spese legali liquidate in sentenza e successive) di **€ 1.637,56** (euro milleseicentotrentasette//56), salvo

errori o omissioni, oltre interessi a maturare, le spese di notifica come a margine segnate e le spese successive occorrente.

Con espresso avvertimento che, in mancanza del pagamento entro il suddetto termine, si procederà ad esecuzione forzata

Avv. Filippo Falvella

Avv. Nancy M. Malanga

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di Carino Giovanni e richiesto dai suoi difensori Avv. Falvella e Malanga, Io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, ho notificato il suesteso atto di precetto, a:

STAFF -Servizio Tecnico Amministrativo Foreste della Regione Campania-
in persona del L.R. p.i. Presidente della Giunta Regionale della Campania,

via Petrule (Palazzo Regione)

S. Angelo dei Lombardi (AV)

e ciò ho fatto mediante

Handwritten note: Ho consegnato man. dell'atto al signor S. D. Allegretti, in. incarico alle procedure att. off. 25.5.09



L'Ufficiale Giudiziario
Francesco CALDERISI

Handwritten signature of Francesco Calderisi

Giudiziario
CALDERISI